

- 3.2. recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, della categoria della lampada o delle lampade a incandescenza previste; questa disposizione non si applica per le luci posteriori per nebbia munite di sorgenti luminose non sostituibili;
- 3.3. presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli aggiuntivi previsti al successivo punto 4.4; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 2.2.1;
- 3.4. nel caso di luci posteriori per nebbia munite di sorgenti luminose non sostituibili, recare l'indicazione della tensione nominale e della potenza nominale.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. Se i due campioni del tipo di luce posteriore per nebbia sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione è rilasciata.
- 4.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato dalla stessa Parte contraente ad un altro tipo di luce posteriore per nebbia cui si applica il presente regolamento.
- Le prime due cifre del numero di omologazione indicano la serie di emendamenti comprendenti le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di luce posteriore per nebbia devono essere comunicati alle Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento corredata di un disegno, fornito dal richiedente dell'omologazione, di formato non superiore ad A4 (210 x 297 mm) e se possibile in scala 1:1.
- 4.3. In aggiunta al marchio e alle indicazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 precedenti, ciascuna luce posteriore per nebbia conforme ad un tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare nello spazio di cui al punto 3.3:
- 4.3.1. un marchio di omologazione internazionale composto di:
- 4.3.1.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione⁽¹⁾;
- 4.3.1.2. il numero di omologazione;
- 4.3.2. il simbolo aggiuntivo «F».
- 4.3.3. Le due prime cifre del numero di omologazione che indicano la più recente serie di modifiche apportate al presente regolamento possono essere marcate accanto al simbolo aggiuntivo «F».
- 4.4. Il marchio e il simbolo di cui ai precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando la luce posteriore per nebbia è montata sul veicolo.

⁽¹⁾ 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Jugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.